



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 81 del 18/04/2024
Numero del Registro generale delle determinazioni: 718 del 18/04/2024

**Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N.152/2006 RELATIVA ALLA PROPOSTA DI REVISIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE.
ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: **Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Decreto Sindacale n. 39 del 13.09.2019 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'incarico dirigenziale, con Decreto Sindacale n. 13 del 30/06/2023, è stato confermato sino al termine del mandato sindacale;
- con decreto del Direttore Generale n. 35 del 23/06/2023 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con successivo Decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023 si è provveduto a traslare quasi tutte le competenze in materia di inquinamento (ad eccezione dell'inquinamento acustico) al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, restando confermate tutte le competenze sui rifiuti, l'igiene urbana, l'inquinamento acustico e le attività di supporto al DUL, al Servizio Tutela Ambientale, Igiene Urbana e Adempimenti D.Lgs. 81/2008;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1016 del 21/12/2023 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma,
- con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 è stata approvata la Modifica alla microstruttura dell'Ente e relative declaratorie approvate con decreto direttoriale n. 36 del 29/06/2023
- con Delibera di Giunta comunale n. 1023 del 28/12/2023 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 77 del 27/12/2023 e fissata la decorrenza della nuova macro-microstruttura a far data dal 1 gennaio 2024; le competenze comunali in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) si confermano assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 1427 del 13/07/2023, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota prot. n. 0121339/2023 del 13/06/2023, il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, in qualità di Autorità proponente e procedente, ha trasmesso il RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS", gli elaborati progettuali e la relativa documentazione tecnica per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 relativi alla proposta di **"Revisione del Piano di Rischio Aeroportuale"**;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. (c.d. Testo Unico sull'Ambiente, di seguito TUA) concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Considerato che

- occorre acquisire, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del TUA, eventuali contributi specifici/osservazioni da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale (di seguito SCA) individuati per mezzo dei quali si sarebbe potuto compiutamente verificare se il piano in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente e quindi proseguire con la procedura di VAS ai sensi degli artt. 13 e seguenti del TUA o, in alternativa, se l'accoglimento di eventuali prescrizioni non sostanziali possa rendere sufficiente il procedimento di verifica;

Preso atto che:

- la "Revisione del Piano di Rischio Aeroportuale" con il RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del TUA, nonché la ulteriore documentazione tecnica allegata, comprendente una descrizione della proposta stessa e le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione della variante al piano, sono stati trasmessi con nota prot. PEC n. 0127720/2023 del 21/06/2023 ai SCA per l'acquisizione dei relativi specifici contributi;
- i SCA, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUA, sono:
 - ENAC Spa - Direzione Centrale Attività Aeronautiche - Direzione Operazioni - Centro
 - ENAV Spa - Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli
 - ARTA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS

- Regione Abruzzo - DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente
 - Servizio Valutazioni Ambientali
 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
- Regione Abruzzo - DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti,
 - Servizio Genio Civile Pescara
 - Servizio infrastrutture
- Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di Pescara
- Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Abruzzo e Molise
- Provincia di Pescara Settore I - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile
- DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
- MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo
- Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale
- Direzione Marittima di Pescara
- Guardia di Finanza – Stazione Navale di Pescara
- Gruppo Carabinieri Forestali
- Prefettura di Pescara - Ufficio di Gabinetto
- Città di Pescara
 - Autorità Procedente e Proponente per il Comune di Pescara: Settore Pianificazione del Territorio e demanio
 - Settore Lavori Pubblici
 - Settore Mobilità, Edilizia Scolastica e Verde
 - Settore Sviluppo Economico e condoni

Preso atto che nel termine fissato sono pervenuti i seguenti pareri:

1- **Il Direttore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Sede di Pescara**, con nota n. 6969 del 07/07/2023, acquisita agli atti con prot. PEC n.0140888/2023 del 07/07/2023, ha espresso la seguente valutazione:

<<In riferimento all’oggetto, visti gli elaborati trasmessi, acquisiti dalla scrivente al prot. 6415 il 24/06/2023, si prende atto che la proposta di variante urbanistica al vigente PRA riguarda soltanto la normativa tecnica, confermando gli elaborati planimetrici di inquadramento delle zone assoggettate al rischio aeroportuale ed ha come obiettivo quello di conferire tassatività all’articolato normativo del Piano in ragione di riscontrati limiti operativi relativi alla valutazione del carico antropico; a ciò si aggiungono intervenute modifiche al vigente PRG, relative alle Norme tecniche di attuazione dello stesso, alla luce delle quali è stato ritenuto necessario effettuare un bilancio del PRG vigente finalizzato a una valutazione del carico urbanistico e carico antropico per verificare la permanenza delle previsioni urbanistiche vigenti e, appunto, conferire alla nuova normativa del PRA tassatività, così da non lasciare al singolo caso la valutazione del carico antropico; ciò al fine di evitare incertezze e inerzie operative nell’ottica di semplificazione e omogeneizzazione dello svolgimento dell’attività istruttoria edilizia. Fermo restando quanto graficizzato in tema di rischio aeroportuale, la revisione normativa non ha inciso altresì su modifiche cartografiche in termini di zonizzazione di PRG poiché le stesse erano già state effettuate con gli atti relativi alla deliberazione consiliare n. 26/2014 (già oggetto di verifica ambientale con esito di non assoggettabilità a VAS giusta determinazione num. gen. 36 del 09.01.2014 oggetto: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a v.a.s. della variante parziale al PRG di adeguamento al piano di rischi aeroportuale e suo atto integrativo num. gen. 129 del 16.01.2014) e si ritengono, a oggi, confermate; in quella sede infatti furono già eliminate le destinazioni urbanistiche incompatibili con le prescrizioni ENAC in materia di rischio aeroportuale e, conseguentemente, adeguate le zonizzazioni di PRG in relazione a ciascun ambito di rischio. In occasione della presente variante si è preliminarmente effettuata una ricognizione cartografica sia dei cd. elementi sensibili, così come indicati nella Circolare ENAC del 20.10.2011, sia dello stato di attuazione delle previsioni di Piano. L’esito di tale ricognizione ha dunque portato a confermare le destinazioni urbanistiche esistenti, con l’introduzione di innovazioni normative per ciascuna zona di rischio aeroportuale. In tema di valutazione del carico antropico sono state effettuate simulazioni tenendo conto di volumetrie e superfici insediate e insediabili, relazionate al numero di abitanti, per le destinazioni residenziali, e utenti, per quelle non residenziali.

*Per quanto sopra, la scrivente D.R. comunica che **non ha alcuna competenza in merito alla trattazione della normativa in parola e, pertanto, non esprime alcun parere.**>>*

2- Il **Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Genio Civile Regionale di Pescara** – Ufficio Tecnico, con nota identificata agli atti con numero RA/0296126/23 del 07/07/2023, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0142399/2023 del 10/07/2023, ha espresso la seguente valutazione:

<<Facendo seguito alla documentazione tecnica trasmessa con prot. n. 0127720/2023 del 21/06/2023, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. RA/0273400/23 del 26/06/2023, in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della revisione della pianificazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

Dall'esame della documentazione inviata, per quanto di competenza, non sono emersi aspetti di criticità in merito all'accoglimento dell'istanza in oggetto, specificando che, con separata procedura, dovrà richiedersi allo scrivente Servizio Regionale il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01.

Si specifica ulteriormente che per tutte le zone di tutela A, B, C, e D individuate dal Piano di Rischio Aeroportuale ricadenti nelle perimetrazioni del vigente Piano Stralcio Difesa Alluvioni ogni intervento edilizio è subordinato all'integrale ottemperanza e rispetto di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione di detto piano sovraordinato, nonché, ove previsto dalla legislazione vigente, dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del T.U. 523/1904 rilasciata dallo scrivente Ufficio>>

3- Il **Dirigente dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo**, con nota n. 0032247/2023 del 14/07/2023 acquisita agli atti con prot. PEC n. 0032247/2023 del 14/07/2023, a seguito di puntuale relazione tecnica ha espresso la seguente valutazione:

<<Considerazioni e conclusioni.

In considerazione del piano oggetto di modifica, dell'area interessata e delle modifiche proposte, non si rilevano impatti significativi sull'ambiente.

PARERE

*In relazione alla richiesta di parere relativa all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., esaminata la documentazione trasmessa e la relazione tecnica allegata alla presente, si ritiene che la modifica proposta al Piano di Rischio Aeroportuale in oggetto possa essere **esclusa dalle successive fasi di Valutazioni Ambientali Strategiche.** >>*

4- Il **Dirigente della ASL Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota n. 0061282/23 del 18/07/2023, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0148777/2023 del 18/07/2023, a conclusione di un'articolata relazione, ha espresso la seguente valutazione:

*<< ... si ritiene che limitatamente agli aspetti igienico-sanitari, la proposta in oggetto **non sia assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica.** Il presente parere è riferito ad aspetti di sanità pubblica. Sono fatte salve ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.>>*

5- Il **Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota identificata con Codice pratica: 23/267803, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0149712/2023 del 19/07/2023, ha espresso la seguente valutazione:

<<Con nota Prot. n. 267803/23 del 22/06/2023 il Comune di Pescara ha inviato la documentazione relativa alla procedura di cui in oggetto.

Da quanto riportata nella documentazione in atti si evince che la necessità è quella di procedere ad una variante alla Normativa tecnica del PRA vigente resasi necessaria a causa di evidenti difficoltà applicative e interpretative con l'obiettivo di conferire tassatività all'articolato normativo del Piano e di chiarire le modalità di riduzione del carico antropico. La variante attiene strettamente a questioni di carattere normativo, confermando le previsioni cartografiche e localizzative già vigenti.

L'articolato normativo, in particolare per zone A e B di rischio, ha imposto restrizioni sulle riconversioni del patrimonio esistente, limitando i cambi d'uso sia in termini di compatibilità tra destinazioni edilizie sia di quantità delle superfici esistenti riconvertibili: ulteriori restrizioni riguardano le nuove edificazioni rispetto alle vigenti previsioni di PRG, inibendole nella Zona A e decurtandole di una percentuale nella Zona B; il tutto a garanzia della salute umana e riduzione del rischio derivante dal pericolo di incidente aereo.

Per quanto di competenza, lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali – Ufficio VAS e Supporto all'Autorità Ambientale, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, in qualità di soggetto con competenza ambientale rappresenta quanto segue:

- Mancato approfondimento dei contenuti previsti dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Il Proponente, infatti, avrebbe dovuto maggiormente argomentare in merito ai singoli criteri di verifica previsti dal citato allegato al fine di valutarne la possibile concomitanza;*

- Al fine di limitare l'incidenza sul consumo di suolo, in conformità alle attuali previsioni normative, si ritiene necessario il recupero a verde di aree impermeabilizzate compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione e privilegiare pavimentazioni (aree a parcheggio) che garantiscano un'adeguata permeabilità dei suoli ed un corretto smaltimento delle acque meteoriche;
- Valutare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri di classificazione acustica del territorio comunale;
- si richiama l'attenzione al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si rimanda al Comune di Pescara in qualità di Autorità Competente, l'adozione del parere motivato alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni da parte dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento. >>

Con nota integrativa trasmessa dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, protocollo n. 70376 del 02/04/2024, viene comunicato che, dopo la consultazione degli Enti/Uffici interessati alla procedura di VAS sopra richiamata, la proposta di Revisione del Piano di Rischio Aeroportuale è stata esaminata e licenziata dal Consiglio Comunale. Nel contempo, in seguito agli appositi emendamenti, viene restituito un progetto di Piano modificato nella normativa.

In esito quindi alle modifiche alle NTA segnalate dal Settore Proponente/Procedente, con nota prot. n. 70933 del 02/04/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., è stato nuovamente chiesto a tutti i SCA coinvolti di valutare ed eventualmente integrare il parere di cui all'art.12 del TUA, laddove fosse anche già stato formalmente espresso, con ulteriori contributi specifici/osservazioni.

Entro i nuovi termini concessi sono pervenuti ancora i sottoriportati contributi:

1- il **Direttore dell'ENAC**, con nota identificata ENAC-PROT-27/03/2024-0043559-P, trasmessa con nota acquisita al protocollo PEC n. 0080357/2024 del 15/04/2024 e avente per oggetto "Comune di Pescara - Revisione Piano di Rischio Aeroportuale-ADOZIONE" ha riscontrato la richiesta di parere già formulata dal Proponente/Procedente, comunicando quanto segue:

<<Con nota del 07/03/2024 (agli atti ENAC-PROT-07/03/2024-0033080-A) codesto Comune ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti dalla Scrivente (ENAC-PROT-28/02/2024-0028705-P) relativi alla documentazione di Deliberazione Comunale del 13/12/2023 contenente delle variazioni dei parametri urbanistici rispetto a quanto precedentemente riscontrato con presa d'atto del 08/06. u.s relativamente alla Revisione al Piano di Rischio Aeroportuale (ENACPROT-08/06/2023-0074062-P).

L'analisi della documentazione trasmessa in data 07/03/2024, evidenzia che la proposta di revisione al PRA contenuta nella citata deliberazione e nella documentazione integrativa, come espressamente dichiarato da codesto Comune, non produce un superamento dei livelli di tutela vigenti nelle aree limitrofe gli aeroporti di cui all'art. 707 comma 5 del Codice delle Navigazione, sia in termini di volumetrie e destinazioni d'uso delle zone di tutela individuate dal piano, sia in termini di limiti di carico antropico previsto (cfr cap 9 RCEA).

Nel dettaglio, la proposta prevede una variazione delle volumetrie e del carico antropico in corrispondenza nella Zona di tutela A, ricadenti nell'ambito delle limitazioni previste nel vigente PRG (sottozona F5 e F3) e rimanendo comunque entro i limiti determinati dal Piano di Rischio Aeroportuale approvato dalla Scrivente con precedenti note (cfr.prot. ENAC-PROT- 30/10/2013-0110103 e ENAC-PROT- 24/08/2011-0123191).

A tal riguardo si ricorda che, in accordo a quanto definito al Capitolo 9 del RCEA, nella Zona di tutela A è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la presenza discontinua di un numero limitato di persone.

La Scrivente, quindi, prende atto di quanto espressamente dichiarato da codesto Comune, in quanto si configura di fatto come una riduzione delle previsioni già assentite con le note della Scrivente citate in premessa.>>

2- Il **Dirigente della ASL Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota N. 0033851/24 del 05/04/2024, acquisita agli atti con

prot. PEC n. 0148777/2023 del 18/07/2023, "ribadisce quanto espresso nel parere inviato in data 18/07/2023 (Prot. n. 0061282/23)":

3- Il **Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio Genio Civile Regionale di Pescara** – Ufficio Tecnico, con nota identificata agli atti con numero RA/157227/24 del 15/04/2024, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0081327/2024 del 16/04/2024, ribadisce quanto espresso nel parere RA/0296126/23 del 13/03/2023 e specifica che il <<Servizio Regionale si è già espresso favorevolmente con parere con prescrizioni n. 07/2023 ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, agli atti prot. n. RA/0296341/23 del 07/07/2023... Si specifica che ulteriori modifiche al piano che dovessero provenire dalla procedura in corso di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) dovranno essere nuovamente sottoposte all'attenzione dello scrivente Servizio Regionale ai fini della verifica di efficacia del Parere n. 07/2023 rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01.>>

4- Il **Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali Complesse, Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti rilevanti dell'ARTA Abruzzo**, con nota n. 0014255/2024 del 16/04/2024 acquisita agli atti con prot. PEC n. 0081967/2024 del 16/04/2024, a seguito di puntuale relazione tecnica ha espresso la seguente valutazione:

<<Considerazioni

La valutazione dei diversi interventi integrativi sulle NTA del Piano del Rischio Aeroportuale non è stata agevole e potrebbe risultare parziale poiché non sono stati elaborati documenti che mettano a confronto le diverse revisioni di Norme Tecniche di Attuazione e le relative Relazioni illustrative.

Quanto analizzato fa rilevare una minore riduzione della presenza e della pressione antropica, rispetto alla precedente proposta di modifica oltre ad inserire la previsione di maggiori attività consentite nelle zone di rischio del PRA.

Si ritiene che questi aspetti sarebbero dovuti essere oggetto di idonea valutazione secondo le previsioni dell'Allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. mediante l'elaborazione di un rapporto preliminare di verifica, aggiornato con le nuove previsioni.

Tuttavia, tale documento non è presente tra quelli aggiornati.

Conclusioni

In considerazione della tipologia di intervento sulle norme tecniche e delle caratteristiche dell'area, fortemente antropizzata, su cui tali norme espletano la loro efficacia e considerando la riduzione in termini di volumetrie e di popolazione insediabile rispetto alle previsioni del vigente PRG, si ritiene che dal punto di vista strettamente ambientale quanto proposto possa essere ritenuto meno impattante della pianificazione vigente.

Tuttavia, andrà approfondita la minore riduzione attuata in termini di potenziale presenza antropica sulle diverse zone di rischio con l'Autorità preposta mentre si rimette all'Autorità competente sulla VAS la valutazione della possibilità di emettere il provvedimento di verifica senza l'esame di un rapporto preliminare di verifica aggiornato.>>

5- Il **Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota identificata con Codice pratica: 23/267803, acquisita agli atti con prot. PEC n. 80752/2024 del 15/04/2024, ha espresso la seguente valutazione:

<<Con nota Prot. n. 138997/24 del 02/04/2024 il Comune di Pescara ha inviato la documentazione integrativa relativa al procedimento avviato il 22/06/2023 (agli atti dello scrivente Servizio con Prot. n. 267803/23).

Nella citata nota si precisa che la proposta di revisione del Piano di Rischio Aeroportuale (di seguito PRA) è stata esaminata e licenziata dal Consiglio Comunale dopo la consultazione dei Soggetti con Competenza Ambientale e che la stessa, in seguito ad appositi emendamenti, restituisce un progetto di Piano modificato nella normativa. Il Comune chiede ai soggetti con competenza ambientale di valutare, ed eventualmente integrare con ulteriori contributi, le osservazioni già espresse nella fase precedente.

Considerato che i soggetti con competenza ambientale esprimono il proprio parere/contributo sulla base dei contenuti del Rapporto Preliminare, che non risulta essere stato aggiornato e allegato alla documentazione integrativa, lo scrivente Ufficio VAS e Supporto all'Autorità Ambientale conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 311498/23 del 19/07/2023.

Tutto ciò premesso, nel rimandare al Comune la valutazione di merito circa la possibilità di procedere all'autorizzazione del Piano, per quanto di competenza si ritiene che il proponente avrebbe potuto meglio argomentare circa gli aspetti migliorativi della modifica proposta e della loro ricaduta in ambito ambientale. Infatti, nel prendere atto di quanto previsto dall'art. 12 co. 6 del D.Lgs. 152/2006, se da un lato emerge una riduzione delle volumetrie per un valore di 150.091 mc e un decremento di 1.425 unità di abitanti/utenti (vedasi rispettivamente "Tabella riepilogativa volumetrie PRG" dell'Allegato 1 e "Tabella riepilogativa carico antropico" dell'Allegato 2 della Rel. Illustrativa) dall'altro sembra essere ammessa la realizzazione di nuove attività a destinazione turistico ricettiva rispetto alla precedente versione di giugno 2023 (vedere art. 5 p.to 3 - art. 6 p.to 5 – art. 7 p.to 2 delle NTA) nonché l'applicazione delle LLRR n. 16/2009 e n. 49/2012 anche alle zone A e B. La versione aggiornata delle NTA del PRA, agli artt. 4 e 5, prevede, inoltre, la possibilità di

procedere a cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria C oppure da altra categoria funzionale. Al fine di evitare fraintendimenti sulla corretta applicazione dei procedimenti, si ritiene che, in questi casi, la norma tecnica dovrebbe, altresì, indicare la necessità di verificare l'avvio di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS nel rispetto dell'art. 6 co.3 D.Lgs. 152/2006.

Infine, si richiama la previsione del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti (§ 6.3 del Capitolo 9) secondo il quale "Il Piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell'art. 707 del codice della navigazione.[omissis....]". Si ricorda che le modifiche apportate agli strumenti urbanistici, a seguito del recepimento delle prescrizioni della pianificazione sovraordinata, devono essere valutate ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. 152/2006.

Il Comune di Pescara, in qualità di Autorità Competente, a conclusione del procedimento in oggetto, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta anche alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento.

Nei casi in cui si renda necessario avviare una procedura di VInCA, si fa presente che il provvedimento dell'Autorità Competente per la VAS dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di Incidenza (art. 10 co. 2 del DLgs 152/2006).>>

Considerato che:

Ai nuovi pareri pervenuti a seguito delle modifiche alle NTA apportate dal Consiglio Comunale e soprari chiamati ha fatto seguito la nota esplicativa del **Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio**, nella sua veste di Autorità Proponente e Procedente per il Comune di Pescara, prot. n.81886/2024 del 16/04/2024 con la quale così chiarisce:

<<In riferimento alle osservazioni prodotte dall' Ufficio VAS e Supporto all'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo (ma anche di ARTA n.d.r.) in merito alla Procedura ex art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Di Rischio Aeroportuale, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Relativamente alle strutture turistico-ricettive, la proposta di revisione del PRA chiarisce in maniera più puntuale e specifica quali delle tipologie di strutture previste dalla LR n.10/2023 ("Disciplina del sistema turistico regionale") sono insediabili laddove è prevista la possibilità di destinazione residenziale, producendo il medesimo carico antropico. Più precisamente, nelle zone B sono ammissibili strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, applicando per le stesse la medesima riduzione volumetrica prevista per gli interventi residenziali, attualmente non prevista nel piano di rischio vigente, e nelle zone C, strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione e per l'ospitalità collettiva.

In riferimento all'applicabilità delle disposizioni delle LL.RR. n. 16/2009 e n. 49/2012 anche alle zone A e B, si evidenzia che non è consentita la realizzazione delle premialità nelle zone di rischio ma solamente la possibilità di trasferire la volumetria aggiuntiva, eventualmente generata, in sottozona urbanistiche idonee al recepimento della stessa. Si precisa inoltre che le norme richiamate hanno carattere prettamente edilizio e non sono oggetto di specifico strumento pianificatorio da sottoporre a relativa Verifica di Assoggettabilità a VAS nel rispetto dell'art. 6 D.Lgs. 152/2006.

Ulteriore precisazione va fatta in merito al possibile cambio di destinazione d'uso, esplicitato negli artt. 4 e 5 delle NTA, all'interno della stessa categoria C oppure da altra categoria funzionale. La categoria C rappresenta, in termini di carico antropico, quella con minor indice di affollamento, e pertanto la migrazione verso tale destinazione produce in ogni caso un decremento del carico stesso. Il vigente Piano di Rischio Aeroportuale di fatto non esclude tale cambio, senza precisare però il limite di tale possibile variazione. Consentendo il cambio verso le destinazioni C1 e C2 e limitando il passaggio alla destinazione C3, si è operato in coerenza con gli obiettivi e i criteri ispiratori del Piano stesso, e incentivando ulteriormente la riduzione di carico antropico.

Alla luce di tali precisazioni si ritiene che la versione da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale, oggetto del presente confronto procedimentale, comporti, rispetto al Piano di rischio attualmente vigente, una sostanziale diminuzione del carico antropico (ed anche di quello urbanistico, ovviamente), come del resto ben evidenziato nella relazione di accompagnamento al Piano medesimo, nella quale è contenuta apposita tabella esplicativa della riduzione dei volumi, abitanti e utenti.>>

Ritenuto

- che le due note prodotte dal Proponente/Procedente, la prima protocollo n. 70376 del 02/04/2024 con la quale ha trasmesso la nuova versione del Piano di Rischio Aeroportuale, così come licenziato dal Consiglio Comunale, ma soprattutto la soprariportata nota prot. n.81886/2024 del 16/04/2024 suppliscono le legittime doglianze rilevate dagli SCA allorquando lamentano la mancata stesura di un nuovo *rapporto preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS*, nel senso che i chiarimenti e le considerazioni tecniche rese dal Proponente consentono di valutare le modifiche introdotte e quindi di non rendere necessaria la stesura del nuovo rapporto preliminare.

Si prende atto infine delle conclusioni alle quali giunge il Proponente/Procedente allorché ritiene che *"la versione da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale, oggetto del presente confronto procedimentale, comporti, rispetto al Piano di rischio attualmente vigente, una sostanziale diminuzione del carico antropico (ed anche di quello urbanistico, ovviamente), come del resto ben evidenziato nella relazione di accompagnamento al Piano medesimo, nella quale è contenuta apposita tabella esplicativa della riduzione dei volumi, abitanti e utenti"*;

- di dover considerare acquisiti in senso favorevole e senza condizioni i pareri di tutti gli altri Enti/Uffici che, seppur correttamente coinvolti, non si sono espressi esplicitamente, così come chiarito all'art. 14-bis, comma 4 della Legge 241/90

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1 la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 nella forma semplificata e in modalità asincrona così come previsto dall'art. 14-bis della L.241/90, durante la quale, al termine del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del TUA, sono stati valutati gli impatti della proposta sui parametri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del TUA;
- 2 l'adozione della decisione motivata della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della Legge 241/90 con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, **ovvero di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del TUA, la **"Revisione del Piano di Rischio Aeroportuale" dalle successive fasi della VAS** (artt. da 13 a 18 del TUA), raccomandando che venga previsto un processo di monitoraggio che possa permettere di verificare negli anni futuri se siano raggiunti gli obiettivi di riqualificazione che il piano stesso si prefigge (nel rispetto di un doveroso contenimento del carico antropico, così come in esso definito);
- 3 di pubblicare il presente atto ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 45 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente; inoltre, unitamente agli elaborati di progetto, al Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e i pareri pervenuti, sulla pagina già dedicata al procedimento di VAS raggiungibile all'indirizzo https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=10417 del sito internet ufficiale "ambiente.comune.pescara.it";
- 4 di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5 di attestare:
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- 6 di trasmettere copia della presente ai Soggetti con Competenza Ambientale coinvolti nel procedimento e al Settore comunale Proponente/Procedente nonché agli altri Settori comunali coinvolti;
- 7 di specificare, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica o dalla data di pubblicazione e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, nonché pubblicati come da precedente punto 3), quindi accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)